Nuove imprese a tasso zero Anticipi sulle agevolazioni

L'impresa che ha sottoscritto un contratto di finanziamento per il bando «nuove imprese a tasso zero» (incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa) può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dalla realizzazione del programma di investimenti, fino a un massimo del 25% del finanziamento concesso. In questo caso, dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo a favore di Invitalia. È quanto si legge in una nota di Invitalia. I tecnici dell'Invitalia nel supportare le imprese nella richiesta delle agevolazioni hanno già predisposto la specifica modulistica. La fideiussione bancaria dovrà essere emessa da istituti di credito iscritti all'apposito albo presso la Banca d'Italia, a esclusione delle banche e/o degli istituti di credito esteri che operano in regime di libera prestazione dei servizi. La polizza assicurativa dovrà essere emessa da compagnie di assicurazione presenti nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'Ivass. La quota di finanziamento erogata a titolo di anticipazione verrà recuperata sulle agevolazioni maturate a seguito della presentazione del primo stato avanzamento valori (Sal). La fideiussione sarà svincolata dopo il completo recupero dell'anticipazione. Se il recupero non avverrà per intero con il primo Sal, sarà completato con il Sal successivo. Il programma degli investimenti dovrà essere concluso entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi. Ciò significa che i titoli di spesa relativi ai costi ammessi alle agevolazioni non potranno avere data successiva ai 24 mesi dalla stipula del contratto, eventualmente prorogati fino a 6 mesi. La relativa rendicontazione, cioè la presentazione della richiesta di erogazione del Sal a saldo, dovrà invece essere effettuata entro il termine indicato nel contratto di finanziamento e comunque non oltre 30 mesi dalla stipula del contratto stesso, salvo la proroga.

Marco Ottaviano